# Revisione parziale della legge sulla protezione civile del Cantone dei Grigioni (legge sulla protezione civile)

Rapporto esplicativo

# Indice

1.	Situazione di partenza	3
2.	Necessità di una revisione parziale della legge sulla protezione civile	3
3.	Spiegazioni relative alla disposizione	5
4.	Conseguenze	5
	4.1. Conseguenze finanziarie	5
	4.2. Conseguenze in termini di personale	5
5.	Entrata in vigore	6

### 1. Situazione di partenza

Il 20 dicembre 2019 le Camere federali hanno approvato la revisione totale della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC; RS 520.1). L'entrata in vigore della revisione totale è prevista per il 1° gennaio 2021.


Nel settore della protezione civile la legge sulla protezione della popolazione sottoposta a revisione prevede una riduzione e una flessibilizzazione dell'obbligo di prestare servizio, nell'ottica di un'equiparazione con quanto previsto in seno all'esercito. Conformemente all'art. 99 capoverso 3 della revisione totale i Cantoni possono disporre che, per le persone le quali al momento dell'entrata in vigore della legge erano già state soggette all'obbligo di prestare servizio nella protezione civile per 12 anni oppure che hanno già prestato 245 giorni di servizio, l'obbligo di prestare servizio sia prolungato fino alla fine dell'anno in cui compiono 40 anni. È possibile prolungare l'obbligo di prestare servizio solo se ciò è necessario per mantenere l'effettivo richiesto e se la carenza di militi è una conseguenza della riduzione della durata del servizio. La durata può essere prolungata solo nei cinque anni successivi all'entrata in vigore.

# 2. Necessità di una revisione parziale della legge sulla protezione civile

A differenza della maggior parte degli altri Cantoni, nel Cantone dei Grigioni la protezione civile non è organizzata su base comunale, bensì su base cantonale. Di conseguenza il Cantone dei Grigioni dispone di dati chiari riguardo agli effettivi dei militi della protezione civile (mil PCi). Pertanto possono essere illustrati anche gli effetti della revisione totale. L'effettivo ideale della protezione civile grigionese è di 2'500 mil PCi.

Se non verranno adottate misure corrispondenti, la revisione totale avrà delle ripercussioni considerevoli sugli effettivi. Secondo i calcoli effettuati, a partire dal 1° gennaio 2021 (entrata in vigore della nuova LPPC) l'effettivo totale si ridurrebbe di 624 mil PCi, passando dagli attuali 2'277 mil PCi (volontari esclusi) a un effettivo di 1'653 mil PCi (- 27%).

Secondo i calcoli basati sui dati disponibili, a seguito del calo dei reclutamenti fino alla fine del 2026 (poco numerose), l'effettivo della protezione civile dei Grigioni diminuirà di circa il 37%, raggiungendo i 1'452 mil PCi.



Questa diminuzione del numero di mil PCi comporterà una notevole carenza di specialisti e di quadri. Nel quadro inferiore (capigruppo, in particolare per quanto riguarda l'aiuto alla condotta e il capo cucina) le conseguenze saranno in parte drammatiche, ciò significa che la gestione delle formazioni potrà essere garantita solo in parte. Di conseguenza in futuro molte prestazioni e molti interventi a beneficio dei comuni o della comunità dovranno essere ridotti drasticamente o addirittura cancellati. Probabilmente ciò sarebbe sostenibile, però la riduzione significherebbe anche che in caso di interventi reali, come è accaduto a Bondo o durante la pandemia di COVID-19, il numero di mil PCi disponibili sarebbe nettamente inferiore e di conseguenza la capacità di resistenza della protezione civile e quindi anche delle istituzioni e delle autorità che beneficiano dei suoi interventi sarebbe ridotta notevolmente.

La regolamentazione della Confederazione non verrà adeguata così rapidamente. Quindi è necessario cercare ed elaborare delle soluzioni per il Cantone dei Grigioni. Ciò richiede

tempo e porterebbe alla revisione parziale della legge sulla protezione civile del Cantone dei Grigioni (legge sulla protezione civile, CSC 640.100). Al fine di sviluppare soluzioni adeguate per la protezione civile nel Cantone dei Grigioni e di elaborare la relativa modifica legislativa è necessario avvalersi della possibilità concessa dalla Confederazione di prolungare la durata dell'obbligo di prestare servizio nella protezione civile nei cinque anni successivi all'entrata in vigore.

Dal momento che prolungare la durata dell'obbligo di prestare servizio nella protezione civile comporta un intervento nei diritti dei militi soggetti all'obbligo di servizio nella protezione civile, risulta necessario adeguare la legge cantonale sulla protezione civile. In considerazione dell'entrata in vigore della revisione totale fissata dalla Confederazione per il 1° gennaio 2021, il termine di consultazione deve essere abbreviato in modo che il Gran Consiglio possa trattare ancora quest'anno il prolungamento proposto dell'obbligo di prestare servizio nella protezione civile.

## 3. Spiegazioni relative alla disposizione

#### Art. 21

Con questa disposizione la durata dell'obbligo di prestare servizio nella protezione civile viene prolungata nei cinque anni dall'entrata in vigore del diritto federale. Ciò consente al Cantone di mettere in atto una riorganizzazione adeguata della protezione civile cantonale.

## 4. Conseguenze

#### 4.1. Conseguenze finanziarie

Prolungando la durata dell'obbligo di prestare servizio nella protezione civile in vigore, i costi per l'istruzione e per gli interventi dei militi della protezione civile continueranno ad ammontare a ca. 2 milioni di franchi all'anno. Il contributo dal finanziamento speciale per i contributi sostitutivi della protezione civile per questi costi viene fissato nel preventivo annuale a un importo equivalente a quello previsto finora (art. 15 cpv. 4 della legge sulla protezione civile). La quota del Cantone continua ad ammontare al 15% dei costi dopo deduzione del contributo dal finanziamento speciale (art. 16 cpv. 1 della legge

sulla protezione civile). Per questo motivo la revisione totale in oggetto non ha conseguenze finanziarie né per i comuni né per il Cantone.

## 4.2. Conseguenze in termini di personale

La prevista revisione parziale non comporta conseguenze in termini di personale.

## 5. Entrata in vigore

Si prevede di porre in vigore la revisione parziale della legge con effetto retroattivo al 1° gennaio 2021.